

Ius

4



Carl Schmitt

La situazione  
della scienza giuridica europea

A cura di Andrea Salvatore

Quodlibet



Progetto grafico della copertina: CH RO MO

Titolo originale:

*Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft* (1943/44)

© 2003 Duncker & Humblot GmbH

Traduzione di Andrea Salvatore

© 2020 Quodlibet srl

Macerata, via Giuseppe e Bartolomeo Mozzi, 23

[www.quodlibet.it](http://www.quodlibet.it)

ISBN 978-88-229-0500-0

## Indice

7	Presentazione
15	Nota alla traduzione
	<b>La situazione della scienza giuridica europea</b>
23	1. La realtà storica di una scienza giuridica europea
29	2. La scienza del diritto romano come architrave di una scienza giuridica europea
37	3. La crisi della legalità dello Stato legislativo. Primo stadio, XIX secolo: la possibilità di una distinzione tra legge e legislatore
45	4. La crisi della legalità dello Stato legislativo. Secondo stadio, XX secolo: il legislatore motorizzato
50	5. Savigny come paradigma della prima presa di distanza dalla legalità dello Stato legislativo
64	6. La scienza giuridica come ultimo asilo della coscienza giuridica
79	A maggior gloria della <i>scientia iuris</i> L'istituzionalismo giurisprudenziale di Carl Schmitt di Andrea Salvatore
125	Indice dei nomi



## Presentazione

Lo Schmitt che nell'immediato dopoguerra rimette mano alla conferenza su *La situazione della scienza giuridica europea* è un uomo caduto in disgrazia. Il 30 aprile 1945, lo stesso giorno in cui si toglie la vita quel *Führer* di cui aveva difeso ogni singola decisione al cui riguardo fosse stato richiesto di un parere legale, Schmitt viene posto in stato di arresto dalle truppe sovietiche e interrogato nella sua villetta di Schlachtensee, a pochi chilometri da Berlino. Il 26 settembre viene nuovamente arrestato, questa volta dalle truppe americane, interrogato e condotto al Civilian Detention Camp di Wannsee (dove rimarrà, salvo un più duro internamento di due mesi nel campo di Lichterfelde-Süd, fino al 10 ottobre 1946); il 18 ottobre gli viene sequestrata la biblioteca e il 29 dicembre una lettera gli comunica che, in quanto membro del partito nazionalsocialista, doveva considerarsi dimesso dall'insegnamento universitario con effetto immediato (com'è noto, non riavrà più la cattedra).

Il 20 novembre, mentre Schmitt è ancora detenuto e compiange il suo destino di perseguitato, inizia il processo di Norimberga. Il 17 marzo 1947 gli viene recapitato un ordine di comparizione, firmato da Ossip K. Flechtheim, un tempo suo allievo a Colonia e ora membro del Counsel for War Crimes; il 29 marzo, dopo essere stato interrogato nei giorni precedenti, viene trasferito nel Palazzo di giustizia di Norimberga e in seguito in una residenza per testimoni volontari, dove rimarrà, né testimone né volontario, fino al 13 maggio, giorno del suo definitivo rilascio. Nel mese e mezzo di effettiva, anche se

non formale, detenzione Schmitt viene interrogato tre volte da Robert Kempner: già consigliere giuridico presso il Ministero dell'Interno prussiano durante la Repubblica di Weimar, dopo la revoca della cittadinanza tedesca per motivi razziali nel 1935 Kempner emigrò negli Stati Uniti nel 1939; è, al momento dell'incontro con Schmitt, uno dei principali rappresentanti della pubblica accusa di parte americana al processo di Norimberga. Mentre non sono chiari né i fondamenti giuridici né le reali intenzioni della custodia cui viene sottoposto, è certo che è solo dopo il terzo interrogatorio (29 aprile 1947) che Schmitt ha la ragionevole certezza di non dover comparire come imputato al processo che vede alla sbarra i criminali di guerra nazisti. Prima del rilascio ha il tempo, tra le altre cose, di difendersi dall'accusa di aver svolto attività di propaganda durante il ciclo di conferenze in cui ha presentato in varie università d'Europa proprio il testo che è all'origine del saggio qui tradotto e di rivolgere al suo accusatore, nel consegnargli il secondo e il terzo parere a discolpa (dei quattro che gli verranno in totale richiesti), una delle poche battute felici della sua vita: «Sono contento di aver di nuovo trovato un lettore. In genere i miei scritti sono stati letti molto male. Temo i lettori superficiali»<sup>1</sup>. Il 21 maggio 1947 Schmitt si trasferisce definitivamente nella casa natale di Plettenberg. Pur continuando a viaggiare molto anche in età avanzata, non tornerà mai più a Berlino.

Nonostante la riacquisita libertà, la situazione di Schmitt non è delle migliori. Alle gravi difficoltà economiche, cui cercano di sopperire in qualche modo conoscenti e allievi, si aggiunge nel gennaio 1949 il riacutizzarsi della malattia della seconda moglie, Duška Todorović, oltre all'intensificarsi in forme anche pubbliche di accuse a riguardo dei suoi trascorsi durante il dodicennio nazista. Proibitogli a vita l'insegnamento universita-

<sup>1</sup> Cfr. C. Schmitt, *Antworten in Nürnberg*, Duncker & Humblot, Berlin 2000, p. 64; trad. it. *Risposte a Norimberga*, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 75. La ricostruzione proposta da Helmut Quaritsch nel primo capitolo del volume citato, cui si rimanda per ogni altra informazione al riguardo, rappresenta a tutt'oggi il resoconto di gran lunga più scrupoloso e convincente della complessiva esperienza di Schmitt quale "potenziale imputato" al processo di Norimberga.



rio, come ogni forma di pubblicazione fino alla fondazione della Repubblica Federale di Germania nel maggio 1949, Schmitt è costretto ad arrangiarsi, e lo fa, dopo un breve e poco convinto impegno in una serie di colloqui di lavoro per un uomo che ha comunque già sessantadue anni, e al di là di poco remunerativi e molto saltuari pareri legali, nel modo in cui, con molto alterne fortune politiche ma con indubbio successo scientifico, aveva dato prova di una certa capacità. Facendo la spola tra casa e l'ospedale in cui era ricoverata la moglie, la quale morirà nel dicembre 1950 all'età di quarantasette anni, e ancora privato della sua biblioteca (che gli verrà restituita solo nel settembre 1952), Schmitt mette mano a una nuova e, come ci apprestiamo a vedere, assai rimaneggiata edizione di una conferenza che aveva segnato gli ultimi fuochi del celebrato giurista del Reich – ché della Corona, foss'anche sormontata da una croce uncinata e nonostante le sue aspirazioni, non lo fu mai, cosa che forse gli costò una ben misera gloria, ma che con altrettanta probabilità gli salvò il collo – nel corso di una *tournee* in giro per l'Europa, perlopiù occupata, durante gli ultimi anni di guerra.

Schmitt è il primo a essere consapevole di incarnare nell'immediato dopoguerra la figura intellettuale più divisiva dell'intera Germania, né gli sfugge che proprio a motivo di ciò una *rentrée* è operazione piuttosto delicata. Tanto più che a più pressanti esigenze di sostentamento si assomma la malcelata volontà di far sentire nuovamente la propria voce da parte di un uomo che si ritiene «nella condizione della selvaggina braccata»<sup>2</sup> e che continua e continuerà per tutta la vita a considerarsi vittima di una vendetta collettiva assurta a sacrificio espiatorio per l'ingombrante passato dell'intera Germania, rinata democratica. È da ravvisare in tale insieme di circostanze il motivo per cui il fuoco di fila di pubblicazioni con cui Schmitt torna prepotentemente a una contestatissima ribalta nel 1950 viene inaugurato in marzo proprio da una nuova stesura, rimodulata nel senso di un pacificante ecumenismo giurisprudenziale, di *La situazio-*

<sup>2</sup> Cfr. C. Schmitt, *Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47*, Greven, Köln 1950, p. 77; trad. it. *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47*, Adelphi, Milano 1987, p. 80.

ne della scienza giuridica europea. Si tratta a tutti gli effetti del primo libro schmittiano dopo *Terra e mare* del 1942, e dunque della prima importante pubblicazione del dopoguerra, cui nello stesso anno faranno seguito nell'ordine: *Ex Captivitate Salus* (agosto), *Donoso Cortés interpretato in una prospettiva paneuropea* (ottobre), *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum Europaeum»* (novembre).

Due le caratteristiche di fondo che accomunano tutti e quattro i testi, ma che risultano particolarmente evidenti nel saggio che qui si è tradotto: una chiara volontà di tenere a distanza le questioni giuridiche più strettamente legate all'attualità politica, atteggiamento prudentiale che risale del resto già agli ultimi anni di guerra, e un'altrettanto evidente insistenza sulla scienza giuridica, ancora prima che sul diritto, quale strumento e anzi protagonista nell'ottica tanto di una composizione dei conflitti quanto di un'opposizione alle perversioni anti-umanistiche di una politica ridotta a puro efficientismo tecnico (e in questo senso basterebbe già solo rimandare alle insistenti preoccupazioni per i destini della scienza giuridica espressi da Schmitt nelle pagine di apertura delle opere richiamate).

A eccezione del primo testo, di cui si dirà, la casa editrice degli altri tre libri è la Greven di Colonia, alla quale, a breve giro di posta dalla pubblicazione di *Ex Captivitate Salus* (che è di fatto un diario della prigionia, da internato prima e potenziale imputato a Norimberga poi), vengono recapitate varie lettere di protesta, tra cui la cancellazione degli ordini di stampa da parte degli accademici cattolici riuniti in associazioni. L'editor, Karl Epting, reagisce chiedendo a Schmitt di scrivere un breve foglio promozionale, che verrà provocatoriamente intitolato *Carl Schmitt Nein und Ja* e inviato a pressoché tutti i giuristi con incarichi accademici, pensato al fine di montare, e cavalcare, quello che non sembra dispiacere a nessuno dei protagonisti dello scontro in corso presentare come il "caso Schmitt". Nonostante una simile campagna pubblicitaria, le vendite risulteranno piuttosto modeste e già agli inizi del 1953 l'editore progetta di vendere a prezzo di costo le pubblicazioni schmittiane meno voluminose: dopo un tentativo fallito da parte di Greven di cedere copie e diritti dei tre testi a un'altra casa editrice, sarà proprio *La*



La situazione della scienza giuridica europea



### *1. La realtà storica di una scienza giuridica europea*

Parlare di una scienza giuridica europea appare oggi, forse proprio a un giurista, inammissibile e non-scientifico. E questo non solo a motivo della lacerazione politica dell'Europa, dilaniata in due guerre mondiali, ma anche per una ragione formale e all'apparenza persino di natura specificamente giuridica. Per il positivismo, che da cento anni domina nella teoria e nella prassi della nostra vita giuridica, oggetto della scienza giuridica è solo la norma positivamente vigente, e tale è per esso solo la legge dello Stato di volta in volta in essere o la norma imposta, dotata di mezzi coercitivi, stabilita da una volontà che si impone. Il fondamento formale di validità del diritto positivo risiede qui sempre e soltanto in statuizioni, dietro alle quali esiste una volontà statale di stabilirsi, che vuole appunto imporsi. Per la concezione puramente statocentrica di un simile positivismo della legge, esiste di conseguenza solo un diritto francese, spagnolo, svizzero o di altri singoli Stati, mentre, in assenza di un comune Stato europeo e di una volontà normativa europea, non può darsi alcun diritto europeo e pertanto neanche una scienza giuridica europea, tutt'al più ricerche di diritto comparato e di storia del diritto quali lavori di sussidio scientifico senza alcun significato positivo. Con il che il nostro tema sarebbe formalmente già esaurito.

Finanche nel cosiddetto diritto internazionale privato, che per Savigny (1849) ancora si fondava interamente su una comunità giuridica europea, sulla «riconosciuta comunità delle diver-

se nazioni»<sup>1</sup>, la volontà di validità della legge del singolo Stato è divenuta, nella prospettiva dell'odierno positivismo della legge, l'unico fondamento di validità. Quando il giudice nazionale, per la decisione di un caso internazionale analogo, ricorre a un diritto straniero, il diritto internazionale privato che trova applicazione è sì «internazionale quanto al suo oggetto, ma quanto alla fonte o al fondamento di validità è diritto puramente statale»<sup>2</sup>. Nel diritto internazionale privato, di conseguenza, a partire dalla seconda metà del XIX secolo sono sorte nuove difficoltà, in particolare in numero crescente per la riserva dell'*ordre public* nazionale. Tali difficoltà hanno messo in discussione l'intera comunità giuridica europea ancorata a un diritto privato internazionale e l'hanno trasformata in una somma di accordi precari di norme di conflitto nazional-statali<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> [C. F. von Savigny, *System des heutigen Römischen Rechts*, vol. 8, Veit und Comp., Berlin 1849, p. VI; trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, vol. 8, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1898, p. 3 (trad. mod.)].

<sup>2</sup> [Nota 1 nel testo originale] Per questa formulazione del giurista greco Fragistas, cfr. il mio saggio *Über die zwei großen "Dualismen" des heutigen Rechtssystems (Wie verhält sich die Unterscheidung von Völkerrecht und staatlichen Recht zu der innerstaatlichen Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht?)* nei *Mélanges Georgios Streit*, Athen 1940 [cfr. *Mélanges Streit*, vol. 2, Pyrsos, Athen 1940, pp. 315-328; ripubblicato in C. Schmitt, *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles, 1923-1939*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1940, Duncker & Humblot, Berlin 1988, pp. 261-271: p. 268; trad. it. *Sui due grandi "dualismi" del sistema giuridico odierno (1939)*, in Id., *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles, 1923-1939*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 435-452: p. 447].

<sup>3</sup> [Nota 2 nel testo originale] La miglior sintesi storica dei tratti fondamentali dello sviluppo del diritto privato internazionale nel XIX secolo è ricavabile dall'opera di Donnedieu de Vabres: 1804-1840, tendenza ad applicare il proprio diritto; 1840-1874, statuto personale e maggiore considerazione della volontà delle parti; 1874-1904, ulteriore estensione dello statuto personale (ma legato alla nazionalità e non più al domicilio) e al contempo crescente rilevanza della riserva dell'*ordre public*. Al riguardo è inoltre da considerare che un'autorità come Westlake considera il passaggio dal domicilio alla *political nationality* come uno dei più grandi cambiamenti che siano occorsi dal XII secolo. Al XX secolo sono finora da ascrivere soprattutto, oltre all'estensione della riserva dell'*ordre public*, la «sala degli specchi logica dei rinvii» e il «vicolo cieco della teoria della qualificazione» [Per queste due ultime citazioni, i cui rispettivi complementi di specificazione sono aggiunti da Schmitt senza comunque alterare il senso dei rimandi: F. Kahn, *Gesetzeskollisionen. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts*, «Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen Römischen und deutschen Privatrechts», 30, 1891, pp. 1-143: p. 23; W. Wengler, *Die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Internationalen Privatrechts und ihre Kollisionen*, «Zeitschrift für öffentliches Recht», 23, 1944, 4-5, pp. 473-509: p. 485].

Dal punto di vista del fondamento formale di validità, per il positivismo statocentrico non esiste nemmeno più un diritto internazionale europeo. Fin verso la fine del XIX secolo, ciò che veniva chiamato “diritto internazionale” si identificava con il “diritto internazionale europeo”, finanche con uno *jus publicum Europaeum*. Nella prospettiva del positivismo statocentrico, di contro, il diritto internazionale e il diritto interno allo Stato si scindono dualisticamente (vale a dire, pluralisticamente) verso l'interno e verso l'esterno in due fonti di diritto assolutamente separate e isolate: la legge interna allo Stato da una parte, l'accordo tra Stati dall'altra. Al positivismo della legge interna allo Stato corrisponde il positivismo dell'accordo tra Stati. La separazione tra interno ed esterno, tra diritto interno allo Stato e diritto tra Stati, è così assoluta che – come dimostra cogentemente Heinrich Triepel nel suo *Völkerrecht und Landesrecht* (1899)<sup>4</sup> – tra interno ed esterno vi è una completa e incondizionata assenza di connessioni, al punto che, da un punto di vista formale, tra le due sfere giuridiche non è nemmeno possibile un conflitto. Si parla, certo, di una “trasformazione” dell'obbligazione di diritto internazionale in diritto interno allo Stato. Ma tutte queste trasformazioni, commutazioni, incorporazioni, estensioni di validità o comunque le si voglia chiamare, si rivelano in realtà solo ponti illusori che il diritto interno allo Stato costruisce sull'abisso che separa tra loro l'interno e l'esterno.

La dottrina dualistica dell'assenza di connessioni tra interno ed esterno, sviluppata da Heinrich Triepel nel libro del 1899 sopra richiamato, è divenuta assolutamente dominante. Per il nostro tema, la scienza giuridica europea, essa significa la completa negazione dell'esistenza giuridica di detta scienza finanche sotto il profilo del diritto internazionale. Infatti, o il giurista si occupa del diritto interno di un paese, e allora il suo sguardo statocentrico è rivolto esclusivamente all'interno e non può oltrepassare l'abisso che separa dualisticamente interno ed esterno; oppure questi ha a che fare con il diritto internazionale, più precisamente con le

<sup>4</sup> [Cfr. H. Triepel, *Völkerrecht und Landesrecht*, Hirschfeld, Leipzig 1899; trad. it. *Diritto internazionale e diritto interno*, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1913].



norme del diritto delle relazioni tra Stati, e allora si tratta sempre e soltanto di singoli Stati, le cui volontà per mezzo di trattati, accordi o consuetudini, istituiscono le norme del diritto positivo tra Stati. Non si perviene mai a un ordinamento concreto. Che siano proprio degli Stati europei a instaurare tramite trattati e accordi reciproci relazioni giuridiche è, dal punto di vista positivistico, una semplice casualità. I trattati e gli accordi di uno Stato europeo con un altro Stato europeo non hanno, per i positivisti, nulla di giuridicamente specifico dal punto di vista formale rispetto ai trattati e agli accordi con Stati non-europei. Dopo che lo spirito europeo aveva sviluppato dal XVII al XIX secolo un diritto internazionale specificamente europeo, nel passaggio dal XIX al XX secolo il diritto internazionale si è dissolto in innumerevoli e indiscriminati rapporti interstatali fra cinquanta, sessanta Stati di tutta la terra, vale a dire in una generalità priva di spazio.

Un simile positivismo del contratto o della legge naturalmente possiede, nel migliore dei casi, tanto e, nel peggiore, tanto poco valore quanto ne posseggono i trattati tra Stati e le leggi interne allo Stato ai quali esso si accoda. Del resto, dal punto di vista della scienza giuridica, esso non significa niente più di una finzione normativistica, il cui valore, come in generale il valore dell'intero positivismo elevato a visione del mondo, caratterizzante il XIX secolo, è relativo e limitato nel tempo. Tale positivismo tralascia intenzionalmente il significato contenutistico-sostantivo del diritto, vale a dire il senso politico, sociale ed economico degli ordinamenti concreti e delle istituzioni, e non può pretendere, già per tale ragione, di possedere il monopolio del modo di pensare giuridico e di dire l'ultima parola sul nostro tema. Appunto un'interpretazione e una sistematizzazione scientifico-giuridiche devono tener conto del contenuto sostantivo delle norme e del senso specifico delle istituzioni. Se osservata dal punto di vista sostantivo si ha, tuttavia, un'immagine completamente diversa dalla lacerazione formal-positivistica tra interno ed esterno. Quanto al loro significato e contenuto, concetti e istituzioni essenziali dei popoli europei concordano in modo sorprendente. Si dà qui una comunità del diritto europeo molto solida, che, come tale, aveva fino a poco tempo fa anche un significato immediatamente politico.

Nella convivenza dei popoli, nella prassi del diritto internazionale, per tutto l'ultimo secolo è valso, quale inaggrabile condizione per l'ammissione nella comunità del diritto internazionale, l'adeguamento a un determinato standard giuridico tipicamente europeo nella codificazione, nella legislazione e nell'amministrazione della giustizia. Uno Stato veniva ritenuto civilizzato solo una volta uniformatosi al comune standard europeo del diritto e della giustizia. Solo a tale condizione nel XIX secolo Stati non-europei sono stati riconosciuti come membri della comunità del diritto internazionale. La dottrina del riconoscimento giuridico internazionale aveva per questo un significato contenutistico; a ragione poteva essere al tempo indicata da Lorimer come il fondamento del diritto internazionale. Ciò avveniva nel 1884, all'epoca di Bismarck, l'«ultimo uomo di Stato del diritto internazionale europeo». Nel frattempo, l'istituto giuridico del riconoscimento giuridico internazionale si è dissolto in un opportunismo del tutto nichilistico, in favore di una disimpegnata condotta meramente fattuale e tattica<sup>5</sup>. Alla Conferenza di Losanna (1922-23), le potenze europee, nei confronti della Turchia, a riguardo della questione dell'abolizione delle cosiddette Capitolazioni, hanno ancora tenuto fermo, almeno in linea di principio, che uno Stato, per essere riconosciuto pienamente sovrano, deve conformarsi allo standard del diritto sviluppatosi in Europa e della giustizia propria di esso<sup>6</sup>. Una Com-

<sup>5</sup> [Nota 3 nel testo originale] Cfr. al riguardo la conclusione del saggio di Peter Stierlin, *Die Rechtsstellung der nichtanerkannten Regierung im Völkerrecht* (Zürcher Studien zum internationalen Recht, herausgegeben von H. Fritzsche und D. Schindler, n. 3, Polygraphischer Verlag, Zürich 1940), p. 200, sul significato della cosiddetta Dottrina Estrada messicana. La formulazione di James Lorimer, *La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international*, si trova nella «Revue de droit international et de législation comparée», 16, 1884, pp. 333-359. La caratterizzazione di Bismarck quale «ultimo uomo di Stato del diritto internazionale europeo» è tratta da Julius Goebel, *The Struggle for the Falkland Islands: A Study in Legal and Diplomatic History*, Yale University Press, New Haven 1927, p. 92. Questo libro ha una rilevanza per la storia del diritto internazionale europeo che va molto al di là del tema specifico richiamato nel titolo.

<sup>6</sup> [Nota 4 nel testo originale] Così si è avuta, oltre all'abolizione delle «Capitolazioni» prevista dall'Articolo 28 del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, una «Dichiarazione sull'amministrazione della giustizia» firmata dalla delegazione turca, la quale, benché non ratificata dall'Assemblea nazionale di Ankara, ha fatto sì che la Turchia abbia adottato una codificazione del diritto civile che corrispondeva esattamente al mo-

missione di inchiesta sull'extraterritorialità in Cina, riunitasi a Pechino il 12 gennaio 1926, ha richiesto, nelle sue proposte per la certezza del diritto in Cina, fundamentalmente solo la piena europeizzazione della legislazione e dell'ordinamento giudiziario cinesi<sup>7</sup>. I criteri in base ai quali si è giudicato se una forma politica sia realmente "Stato" o "matura per essere considerata tale" sono appunto derivati dall'idea che normalmente si ha di uno Stato europeo<sup>8</sup>. Quanto dal punto di vista di un "fondamento di validità formale" positivisticamente concepito appare come una casuale conformità o un parallelismo, giuridicamente irrilevanti, delle determinazioni legali, diviene, nell'ottica di una considerazione scientifica del diritto contenutistico-sostantiva, un'autentica comunità europea, il cui comune diritto reca in sé i tratti di un'autentica *common law* e, nonostante le grandi diversità tra gli ambiti giuridici germanici, anglosassoni, latini o di altro tipo, non viene dichiarato nullo.

Di ciò vi sono numerosi esempi in ogni singola disciplina giuridica (nel diritto civile, nel diritto commerciale, nel diritto penale e processuale, nel diritto tributario e dell'economia), comunemente noti a ogni esperto di tali discipline. Reciproche corrispondenze e influenze si estendono tanto a rilevanti norme singole e istituti giuridici, quanto alla struttura sistematica dell'intero. Il diritto dei singoli Stati europei, per come esso si presenta oggi, è stato sviluppato in un continuo processo intraeuropeo di simili incontri e reciproche influenze. Possiamo finanche affermare, senza essere

dello del diritto civile svizzero del 10 dicembre 1907. A quella basata sul modello svizzero hanno fatto parimenti seguito ulteriori riforme legislative del diritto civile, mentre il Codice penale del 1926 corrisponde quasi letteralmente al Codice penale italiano. La codificazione turca del processo penale si attiene all'ordinamento italiano e tedesco, quella del processo civile al modello del Cantone svizzero di Neuchâtel.

<sup>7</sup> [Nota 5 nel testo originale] Cfr. R. H. Akagi, *Japan's Foreign Relations, 1542-1936: A Short History*, Hokuseido, Tokyo 1936, p. 403. [Per i lavori della Commissione, il cui assai circoscritto operato Schmitt sembra invero estendere fino a ricomprendervi l'inverosimile formulazione di un giudizio sul "grado di statualità" della Cina, cfr. *Report of the Commission on Extraterritoriality in China*, Government Printing Office, Washington 1926].

<sup>8</sup> [Nota 6 del testo originale] Ciò era evidente ancora nei requisiti per la «maturità statale» formulati in occasione dell'ammissione dell'Iraq nella Società delle Nazioni di Ginevra; cfr. A. von Verdross, *Völkerrecht*, Springer, Berlin 1937, nota 1 di p. 65.